



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Ai Dirigenti della Ragioneria Generale

Ai responsabili di UU.OO. della Ragioneria Generale

OGGETTO: trasmissione circolare Segretario Generale prot. 1485530 del 16.11.2023

Nell'ambito delle attività di impulso e coordinamento dell'azione amministrativa dell'Area, si trasmette la circolare del Segretario Generale indicata in oggetto (**allegato 1**) con invito, in sede di scrutinio contabile, a verificare e dare atto se l'*Allegato A - descrizione analitica genesi debito fuori bilancio* sia stato predisposto.

IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Bohuslav Basile



COMUNE DI PALERMO

Ufficio del Segretario Generale

U.O. Affari di Consiglio Comunale e Decentramento

e-mail U.O.: affari.istituzionali@comune.palermo.it

segretariogenerale@comune.palermo.it

Palazzo Palagonia alla Gancia - Via del IV Aprile,4 - 90133 PALERMO

091.740 5647- 091.740 5650

Responsabile del procedimento: Funzionario Amministrativo Dott.ssa Nicoletta Mangiapane

trasmissione via e-mail

Al Sig. Direttore Generale

e-mail: direttoregenerale@comune.palermo.it

e.ceglia@comune.palermo.it

Ai Sigg. Dirigenti

e-mail: dirigenti@comune.palermo.it

E, p.c.

Al Sig. Sindaco

e-mail: sindaco@comune.palermo.it

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

e-mail: presidenzacc@comune.palermo.it

giulio.tantillo@comune.palermo.it

Al Sig. Vice Segretario Generale

e-mail: vicesegreteriagenerale@comune.palermo.it

ma.mandala@comune.palermo.it

Al Sig. Ragioniere Generale

e-mail: ragioneriagenerale@comune.palermo.it

b.basile@comune.palermo.it

All'Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale

e-mail: staffconsigliocomunale@comune.palermo.it

c.como@comune.palermo.it

Al Collegio dei Revisori dei Conti

e-mail: collegiodeirevisori@comune.palermo.it

Oggetto: Redazione proposte deliberative consiliari di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.) - Circolare

Con riferimento alla redazione delle proposte deliberative consiliari in epigrafe indicate, si espone quanto segue.

Preliminarmente si reputa opportuno rammentare che, come noto, nei provvedimenti deliberativi in argomento, la descrizione dei presupposti di fatto che hanno originato la fattispecie del debito fuori bilancio

(sottoposto all'Organo consiliare per il riconoscimento della legittimità ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, T.U.E.L.)¹, è parte essenziale -unitamente alla indicazione delle "ragioni giuridiche"- della motivazione dell'atto (art. 3, comma 2, L.R. n. 7/2019)² e che la motivazione costituisce elemento necessario delle deliberazioni consiliari esaminate (ex art. 3, cit., comma 1)³.

E, dunque, ferma restando la necessità di esplicitare i presupposti di fatto posti a fondamento del provvedimento, pertiene alla tecnica redazionale dell'atto procedere alla loro accurata descrizione nella parte narrativa della proposta deliberativa ovvero -anche in funzione della copiosità delle informazioni che, nei casi più complessi, risultano necessarie per la descrizione della fattispecie da cui è scaturito il debito fuori bilancio- esporli in separato documento allegato alla proposta medesima per costituirne parte integrante e sostanziale.

Illustrato quanto sopra, tuttavia, al fine di agevolare la migliore intellegibilità dei contenuti delle proposte in argomento, facendo seguito a quanto segnalato dal Sig. Presidente del Consiglio Comunale con nota prot. n.1409203 del 22/10/2023, a beneficio dell'Organo deliberante, si invita la Dirigenza Comunale a

¹) Si riporta, di seguito, l'art. 194, "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio", T.U.E.L.:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali.
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
2. Per il pagamento, l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti ((, nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma 2, può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa)). Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.

²) Si riporta, di seguito, l'art. 3, "Motivazione del provvedimento", della L.R. 21/05/2019, n. 7:

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma
2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto comunicato o notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

³) Per completezza di informazione si osserva che, analogamente, l'art. 3, "Motivazione del provvedimento", della L. n. 241/1990 e s.m.i., così testualmente recita:

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma
2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

volere doverosamente valutare, nella disposizione dell'atto, l'opportunità di uniformarsi alla seguente tecnica redazionale:

- per tutte le proposte deliberative consiliari di riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, T.U.E.L. -compresa la fattispecie indicata alla lettera a)⁴- deve essere predisposto un apposito **allegato, denominato “Allegato A - descrizione analitica genesi debito fuori bilancio”**, da richiamare nella medesima proposta quale parte integrante e sostanziale della stessa, contenente la minuziosa e dettagliata descrizione, anche cronologica, dei fatti e di tutte le circostanze che hanno portato alla genesi del debito, nonché ogni altra informazione utile per la decisione che il Consiglio Comunale è chiamato ad assumere.

In relazione alla superiore indicazione appare, altresì, confacente precisare che restano ferme le disposizioni di tutte le precedenti Circolari⁵, concernenti la predisposizione del documento relativo alla “relazione dettagliata sui fatti” (da firmare digitalmente, con distinta protocollazione areg, a cura del dirigente dell'Ufficio proponente) e la produzione dell'ulteriore documentazione, con le modalità nelle stesse puntualmente indicate (ad es. mandato di pagamento, etc.).

Si fa, infatti, rilevare al riguardo che, come precisato nelle suddette Circolari, la redazione della summenzionata “relazione dettagliata sui fatti” viene richiesta a supporto dell'attività della Vice Segreteria Generale, per la elaborazione di apposita segnalazione da produrre in occasione della trasmissione (prescritta dall'art. 23, comma 5, L. n. 289/2002 e s.m.i.)⁶ della deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio al Sig. Procuratore Regionale della Corte dei Conti, così come espressamente richiesto via p.e.c. (rif. prot. areg n.1433869/2022), al fine di agevolare l'attività istruttoria della Procura Regionale sulle fattispecie in oggetto.

Si fa, altresì, osservare che la relazione da trasmettere (insieme alla deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio) alla Procura Regionale della Corte dei Conti è caratterizzata da particolari elementi, involgenti profili di riservatezza e per la definizione dei quali potrebbe rendersi necessaria, successivamente al riconoscimento del debito da parte del Consiglio Comunale, una ulteriore attività istruttoria, eventualmente anche di natura ispettiva, da svolgere nelle dovute forme a cura degli Uffici della Segreteria Generale.

⁴) per le fattispecie di cui al comma 1, lett. a), T.U.E.L., si è avuto modo di rilevare che, spesso, per la descrizione dei fatti, gli Uffici proponenti si limitano a richiamare i contenuti dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi allegati alla proposta deliberativa consiliare per costituirne parte integrante e sostanziale.

⁵) emanate dai competenti Uffici del Segretario Generale (N. prot. AREG/57602/2023 del 24/01/2023; N. prot. AREG/166093/2023 del 03/03/2023) della Vice Segreteria Generale (N. prot. AREG/74438/2023 del 30/01/2023) e della Ragioneria Generale (N. prot. AREG/59298/2023 del 24/01/2023).

⁶) Si riporta, di seguito il comma 5, dell'art. 23, rubricato “Razionalizzazione delle spese e flessibilità del bilancio”, Legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
“5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti.”.

Ed, invero, la relazione richiesta dalla Procura Regionale, oltre alle *“circostanze di fatto e di diritto che hanno determinato l’insorgere del debito fuori bilancio”* -elementi da esplicitare necessariamente nella deliberazione consiliare di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, in quanto costitutivi della motivazione del provvedimento- deve contenere un *“particolare riferimento ad eventuali responsabilità di funzionari o amministratori che con comportamenti omissivi o commissivi abbiano in qualunque modo concorso alla sua concretizzazione, dovendosi quantificare, altresì, la quota di debito per la quale non sussistano i presupposti di utilità per l’ente (spese legali, interessi, maggiori oneri di qualunque specie, ecc.)”*; inoltre alla stessa *“dovrà essere allegato il mandato di pagamento emesso o, in alternativa, dovrà essere specificato il motivo per il quale non risulti ancora emesso”*. È dunque evidente la peculiare finalità a cui la detta relazione risulta preordinata.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Liotta